



N. 45.

Legge sulle tasse di circolazione degli autoveicoli.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta delli 4 Luglio 1945:

Art. 1.

La circolazione degli autoveicoli è soggetta alla tassa stabilita nelle tariffe A, B e C allegate alla presente legge.

I decreti 24 gennaio 1939, n. 1 e 21 dicembre 1942 sono abrogati.

Art. 2.

L'esenzione dalla tassa di circolazione è estesa agli autoveicoli necessari al servizio dei medici governativi: gli autoveicoli necessari al servizio dei veterinari governativi godono della riduzione della tassa a metà.

Art. 3.

La tassa di circolazione è stabilita in ragione di un anno solare ed è dovuta per periodi quadrimestrali decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ciascun anno.

Nel caso che gli autoveicoli entrino in circolazione nel secondo, terzo e quarto mese del quadrimestre la tassa è dovuta rispettivamente nella misura di tre quarti, due quarti, un quarto.

In caso di pagamento per l'intero anno solare è concessa la riduzione di un ventesimo della tassa dovuta.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Tutti i possessori di autoveicoli dovranno provvedere alla regolarizzazione del pagamento della tassa in conformità della presente legge non oltre il 31 del prossimo mese di agosto.

- Tabella pag. 21 - 22 B. U. '45 n. 3 -

Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 Luglio 1945 (1644 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Vittorio Valentini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini